COMUNE DI FILATTIERA

Provincia di Massa Carrara

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL	N. 47
CONSIGLIO COMUNALE	

OGGETTO:	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE E ENTI PUBBLICI E PRIVATI E PATROCINIO A INIZIATIVE, ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI.

L'anno duemiladieci il giorno ventisei (26) del mese dinovembre alle ore 20,30 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, a seguito di invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Lino Mori, partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera "a" del dec. leg.vo 267/2000) il Segretario Generale Sig. Franco Marani.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 ed assenti n.1 come segue:

MORI LINO - Sindaco	P	CORVI FRANCESCA	P
LONGINOTTI GIOVANNI	P	BARELLA GINO	P
ZANI MASSIMILIANO	P	CAVELLINI CLARA	P
BARDINI PIERLUIGI	P	DELLA ZOPPA LUIGI	P
MARCHETTI PAOLA	P	DRAGHI ANDREA	P
MARTINELLI ALESSANDRO	P	MARCHETTI PIERO	A
BARDINI PAOLA	P		

Dopo l'appello vengono giustificati i Cons.:_____.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sono nominati Scrutatori i Cons.: Marchetti Paola, Bardini Paola, Draghi Andrea.

Sono presenti gli Assessori Esterni Sigg.: Moscatelli Silvia, Pettazzoni Sauro, Terzi Davide.

Il Consiglio Comunale

Premesso che l'art. 66 dello Statuto Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16-03-010, testualmente recita:

"1. L'Amministrazione comunale valorizza le autonome forme associative e di cooperazione operanti sul territorio.
2. A tal fine promuove:
a) forme di incentivazione con apporti di natura sia finanziaria che tecnico/organizzativa, con l'accesso alle strutture, agli spazi pubblici ed ai servizi comunali.
b) Incontri preventivi con le singole associazioni interessate ai provvedimenti di competenza degli organi istituzionali del Comune.
3. Le concessioni e sovvenzioni finanziarie e qualunque altro genere di ausilio a favore delle associazioni, sono disciplinate dall'apposito regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici.
4. Ai fini del presente articolo è istituito, con apposito regolamento, l'Albo delle Associazioni che operano sul territorio comunale.
5. Ad associazioni, cooperative e organismi del volontariato può essere affidata la gestione diretta di strutture pubbliche o beni comunali, nonché determinati servizi."

Visto che il Comune interviene per attuare la valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato del territorio;

Considerato che pervengono all'amministrazione numerose richieste in tal senso da parte di associazioni culturali, sportive, ricreative e turistiche, per le attività e le iniziative che si svolgono nel territorio del Comune;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale garantire il principio della trasparenza, della pubblicità e dell'imparzialità nella concessione dei suddetti benefici;

Visto che per le dette concessioni il Comune di Filattiera aveva adottato un regolamento, transitorio, con delibere di Consiglio Comunale n. 4 del giorno 09.05.1991;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di Filattiera adottare un nuovo regolamento che disciplini il settore in modo compiuto;

Visto l'art. 12 della Legge 241/1990 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere debbono essere subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visti gli artt. 1 e 2 del DPR 118/2000 che obbligano le Pubbliche Amministrazioni ad istituire e pubblicare in internet l'Albo dei soggetti cui sono stati erogati contributi finanziari e che lo stesso deve essere aggiornato annualmente;

Visto l'art. 82 dello Statuto Comunale vigente;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 109 comma 2 e l'art. 107 commi 2 e 3;

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;

Con n. 9 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Draghi) e 2 astenuti (Cavellini, Della Zoppa) dei 12 Consiglieri presenti e 10 votanti in modo palese;

DELIBERA

Per quanto descritto in premessa che si intende integralmente richiamato e ribadito:

- di approvare il "*Regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici a persone e enti pubblici e privati e patrocinio a iniziative, attività e manifestazioni*" composto da n. 28 articoli che, allegato alla presente proposta di deliberazione ne costituisce parte integrante;

- di stabilire che il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale ed abroga tutte le disposizioni contenute nel regolamento transitorio approvat con delibere di Consiglio Comunale n. 4 del giorno 09.05.1991.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lino Mori	Franco Marani

Si esprime parere, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267:

☒ ***Favorevole.***

☐ ***Contrario** (le motivazioni sono inserite nell'atto deliberativo).*

Filattiera, 26/11/10 Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario/Tecnico _____

Si esprime parere, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267:

☐ ***Favorevole.***

☐ ***Contrario** (le motivazioni sono inserite nell'atto deliberativo).*

Filattiera, 26/11/10 Il Responsabile del Servizio Finanziario _____

Su attestazione del Messo comunale,si certifica che questa deliberazione, che si compone di n. ___ pagine, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 30/11/10 al 13/12/10

IL SEGRETARIO GENERALE

Addì 30/11/10

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione che si compone di n. ___ pagine:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Dec. Leg.vo 267/2000.
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio per cui la stessa è divenuta esecutiva il 10/12/10 ai sensi dell'art. 134 c.3 del D.Lgs. nr. 267/2000.

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI FILATTIERA

Provincia di Massa Carrara

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE E ENTI PUBBLICI E PRIVATI E PATROCINIO A INIZIATIVE, ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI

Approvato con Delibera del C.C. n. 47 in data 26/11/2010 pubblicata all'Albo Pretorio in data _____ e divenuta esecutiva in data 10/12/2010.

INDICE:

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Regole per la concessione
Art. 3 - Criteri per la concessione
Art. 4 - Natura degli interventi
Art. 5 - Registro delle Associazioni
Art. 6 - Commissione consigliare consultiva

CAPO II – CONCESSIONE CONTRIBUTI

Art. 7 - Iniziative da considerare
Art. 8 - Interventi rivolti alla gioventù
Art. 9 - Interventi relativi ad attività sportive e del tempo libero
Art. 10 - Interventi relativi ad attività promozionali in campo commerciale, artigianale e agricolo
Art. 11 - Interventi relativi alla tutela dei valori ambientali e paesaggistici
Art. 12 - Interventi relativi alla salvaguardia delle tradizioni storiche, civili e religiose della Comunità locale o parti di essa
Art. 13 - Interventi rivolti a casi eccezionali di calamità naturali o eventi straordinari o di situazioni particolari.
Art. 14 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di contributi ordinari
Art. 15 - Termini ed esame della domanda
Art. 16 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di contributi straordinari.
Art. 17 - Utilizzazione dei contributi
Art. 18 – Decadenza

CAPO III – CONCESSIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI ALLE PERSONE FISICHE

ART. 19 - Soggetti beneficiari
Art. 20 - Modalità della richiesta di erogazione

CAPO IV – CONCESSIONE AUSILI FINANZIARI

Art. 21 - Modalità e termini per la presentazione dell'istanza per la concessione di ausili finanziari

CAPO V - CONCESSIONE VANTAGGI MEDIANTE LA CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 22 - Modalità e termini per la concessione

CAPO VI - PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA', MANIFESTAZIONI, ECC

Art. 23 - Patrocinio del Comune
Art. 24 - Le istanze di patrocinio
Art. 25 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 - Leggi Statali e Regionali
Art. 27 - Disposizione transitoria
Art. 28 - Entrata in vigore

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.
Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241 i criteri per la concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici e patrocini, intesi gli stessi nella accezione sotto riportata:

- **CONTRIBUTO:** si intende l'intervento di carattere occasionale o continuativo di grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali il Comune si accolla solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.
- **SUSSIDIO:** si intende un intervento immediato di carattere assistenziale nei confronti di persone in particolari condizioni di bisogno.
- **AUSILI FINANZIARI:** si intende ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti. In particolare si possono individuare erogazioni a favore di Enti o Associazioni benemerite non finalizzate a specifiche iniziative, ma concessi a sostegno dell'attività complessivamente svolta.
- **VANTAGGI ECONOMICI:** si intendono le erogazioni di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate, ritenendo esclusi dalla disciplina in argomento i servizi pubblici erogati alla generalità dei cittadini, compresi quelli a domanda individuale, anche quando il recupero non copre interamente le spese;
- **PATROCINIO:** si intende il riconoscimento simbolico con il quale viene accordato il supporto del Comune ad una iniziativa, con la concessione dell'utilizzo del simbolo dello Stemma Comunale, eventualmente accompagnato dalla concessione di vantaggi economici e oggetti di rappresentanza.

Art. 2 - Regole per la concessione.
Per le concessioni di cui sopra non si può prescindere dai principi e dalle disposizioni dettate per il regolamento amministrativo della legge stessa. In particolare:
- La domanda va istruita dall'addetto responsabile del servizio secondo le procedure dell'articolo 6, Legge 241/90.
- La concessione ed il diniego vanno motivate e comunicate agli interessati, qualora siano di carattere negativo vanno indicate le possibilità di ricorso.
- Vanno fissati termini e modalità per eventuali ricorsi, nel caso di non accoglimento.

Art. 3 - Criteri per la concessione.
La concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari e la attribuzione di vantaggi economici deve avvenire nel rispetto dei criteri seguenti e secondo le modalità del presente regolamento.
- Capacità di coinvolgimento dei cittadini;
- capacità di coinvolgimento del mondo giovanile;
- valore sportivo delle manifestazioni e coinvolgimento di cittadini alla pratica sportiva;
- effettivo coinvolgimento dei turisti e promozione della immagine del Comune ai fini turistici;
- promozione dei valori storici, culturali, ambientali, sociali del Comune;
- iniziative culturali in settori sperimentali e nuovi;
- convegni, congressi e iniziative sportive in grado di convogliare nel Comune presenze turistiche;
- la rispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla Legge e dallo Statuto;
- la rispondenza alla mozione programmatica di cui all'articolo 46 del Dec. Leg.vo 267/2000;
- la rispondenza ad altri atti di natura programmatica, approvati dal Consiglio.

Art. 4 - Natura degli interventi

Il presente Regolamento, secondo il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in applicazione dello Statuto, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sussidi, contributi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e patrocinio a favore di associazioni, comitati, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

Art. 5 - Registro delle Associazioni

Le associazioni e gli altri organismi privati legalmente costituiti, con sede in Filattiera possono chiedere l'iscrizione nell'apposito registro presso l'ufficio amministrativo comunale, indicando il settore di attività e presentando copia dello statuto vigente.
Vengono inserite di diritto, le associazioni di volontariato iscritte al registro di cui alla L.R.T. 11.08.1991, n. 266 nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.
L'ufficio amministrativo cura l'aggiornamento di tale registro. L'approvazione dell'elenco è di competenza della Giunta Comunale.

Art. 6 - Commissione consigliare consultiva

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è istituita una Commissione consiliare consultiva, di nomina consiliare, così composta:
- Sindaco o suo delegato;
- N. 2 consiglieri di maggioranza;
- N. 2 consigliere di minoranza.

CAPO II – CONCESSIONE CONTRIBUTI

Art. 7 - Iniziative da considerare

I contributi sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dai programmi annuali (contributi ordinari) e/o per singole iniziative occasionali o carattere straordinario (contributi straordinari).per iniziative, attività o manifestazione che non abbiano finalità di lucro nei settori di intervento relativi a:
2.1 Attività rivolte alla gioventù
2.2 Attività sportive e di tempo libero;
2.3 Attività promozionali in campo commerciale, artigianale e agricolo;
2.4 Tutela dei valori ambientali e paesaggistici;
2.5 Salvaguardia tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità o parti di essa;
2.6 In casi eccezionali di calamità naturali o di eventi straordinari o di situazioni particolari.

Art. 8 - Interventi rivolti alla gioventù

Gli interventi di cui al precedente articolo 7 comma 2.1, per quanto attiene ad attività rivolte alla gioventù, possono essere disposti a favore di Enti Pubblici e privati e di persone, che operano in Filattiera per iniziative, attività o manifestazioni le cui finalità rispondano all'esigenza di garantire la conoscenza e la crescita sociale e culturale della gioventù.

Art. 9 - Interventi relativi ad attività sportive e del tempo libero

Gli interventi di cui al precedente articolo 7 comma 2.2, per quanto attiene ad attività sportive, possono essere disposte a favore di Enti o gruppi dilettantistici, di Enti di promozione sportiva, di Enti o società affiliate alle Federazioni del C.O.N.I., di Enti, Società o gruppi che operano in Filattiera, per l'organizzazione di manifestazioni sportive a livello locale, provinciale, regionale, nazionale, per l'espletamento di attività sportive.

Art. 10 - Interventi relativi ad attività promozionali in campo commerciale, artigianale e agricolo

Gli interventi di cui al precedente articolo 7 comma 2.3, per quanto attiene ad attività nel campo commerciale, artigianale ed agricolo, possono essere disposti a favore di Associazioni ed Enti pubblici e privati, che operano in Filattiera, per iniziative, attività o manifestazioni intese a promuovere il commercio, l'artigianato e le attività agricole d'interesse locale.

Art. 11 - Interventi relativi alla tutela dei valori ambientali e paesaggistici

Gli interventi di cui al precedente articolo 7 comma 2.4, per quanto attiene attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali e paesaggistici nel territorio comunale, possono essere disposti a favore di Enti pubblici e privati e di persone che operano in Filattiera per iniziative, attività o manifestazioni intese:

- 1.1 al sostegno delle attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- 1.2 alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- 1.3 alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

Art. 12 - Interventi relativi alla salvaguardia delle tradizioni storiche, civili e religiose della Comunità locale o parti di essa

Gli interventi di cui al precedente articolo 7 comma 2.5, per quanto attiene alla salvaguardia delle tradizioni storiche, civili e religiose della comunità o parte di essa, possono essere disposte a favore di Enti pubblici o privati, che operano in Filattiera e che si impegnano a promuovere iniziative, attività o manifestazioni che riguardano la comunità, gli interessi e lo sviluppo della stessa.

Art. 13 - Interventi rivolti a casi eccezionali di calamità naturali o eventi straordinari o di situazioni particolari.

Gli interventi di cui al precedente articolo 7 comma 2.6, per quanto riguarda eventi di calamità naturali o eventi straordinari o di situazioni particolari, possono essere disposti a favore di Enti Pubblici o privati che sono stati colpiti o che hanno subito dei danni derivanti da particolari situazioni.

Gli interventi consistono in contribuzioni di carattere economico o di sussidi o di ausili finanziari.

Art. 14 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di contributi ordinari

Le associazioni e gli altri organismi, iscritti nel registro, possono chiedere al Comune contributi per lo svolgimento del programma annuale di attività, iniziative e manifestazioni esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame dell'istanza.

Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione, ente o associazione richiedente e indirizzata al Sindaco, devono essere allegati almeno i seguenti documenti:

- 1. relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda corredata di dettagliato preventivo di spesa e di entrata ed indicazione del contributo richiesto;
- 2. atto costitutivo o statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune;
- 3. dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri enti, pubblici o privati e da questi concessi in riferimento alla medesima attività;

- 4. dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

Art. 15 - Termini ed esame della domanda

Le domande per ottenere il contributo ordinario devono pervenire entro il 15 ottobre dell'anno che precede quello cui il contributo si riferisce all'ufficio amministrativo che ne accerta la regolarità formale.

L'assegnazione del contributo di cui al presente regolamento, è disposta motivatamente dalla Giunta previo parere consultivo della commissione consiliare di cui all'art. 6.

Per i contributi o benefici ad associazioni od enti concessi per iniziative promosse e programmate da un assessorato, non è previsto il parere della commissione.

A disposizione della Commissione Consiliare deve essere tenuta, a cura dell'ufficio amministrativo, copia aggiornata delle seguente documentazione:

- 1. registro delle associazioni di cui all'art. 5;
- 2. copia degli statuti delle associazioni presentati al momento della richiesta d'iscrizione al registro;
- 3. copia delle domande presentate nell'anno in corso compresi gli allegati;
- 4. elenco dei contributi ordinari e straordinari concessi nell'anno precedente e nell'anno in corso.

Con l'atto di assegnazione viene quantificata l'erogazione specificando la ragione dell'accoglimento o del diniego.

I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie, che l'iniziativa è realizzata con il concorso del comune di Filattiera

Art. 16 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di contributi straordinari.

In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di contributi può essere disposta a favore di enti, associazioni, comitati o altri organismi privati, non inclusi nel registro di cui all'art. 5, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la comunità o che abbiano rilievo di carattere sovraccomunale oppure manifestazioni o iniziative non prevedibili in sede di programmazione annuale dai soggetti iscritti nel registro.

Le domande, con allegato preventivo economico e programma dell'iniziativa, devono pervenire prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa. L'assegnazione del contributo straordinario è disposta con atto motivato della Giunta previo parere della Commissione consultiva.

Il contributo viene liquidato a seguito di presentazione del consuntivo, che i soggetti beneficiari devono far pervenire necessariamente all'ente a conclusione dell'attività o dell'iniziativa, subordinatamente all'accertamento della congruenza tra il programma previsionale proposto e quello realizzato.

Art. 17 - Utilizzazione dei contributi

La concessione dei contributi ordinari e straordinari comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione, la Giunta Comunale dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate, in relazione a quanto realizzato.

Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nell'anno successivo da parte dello stesso soggetto.

Art. 18 - Decadenza

I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
- b) non venga presentata la documentazione prescritta per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente;

Nel caso in cui non si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

CAPO III – CONCESSIONE SUSSIDI ASSISTENZIALI ALLE PERSONE FISICHE

ART. 19 - Soggetti beneficiari

il Sindaco può elargire contributi economici assistenziali, entro i limiti delle previsioni di bilancio, in forma straordinaria a persone fisiche che versIno in particolare, contingente stato di bisogno economico e che necessitIno di immediata assistenza, residenti, dimoranti o temporaneamente presenti nel territorio comunale.

I benefici economici di cui sopra possono essere sostituiti da altra forma indiretta di sostegno di cui va comunque quantificato il valore economico.

Art. 20 - Modalità della richiesta di erogazione.

In caso di accoglimento della richiesta di erogazione, direttamente formulata dagli interessati, anche in modo verbale, e discrezionalmente valutata dal Sindaco, con disposizione dello stesso Sindaco verrà autorizzato l'Economo Comunale alla corresponsione dell'importo definito o all'acquisto e consegna dei beni alternativi concessi, con imputazione della relativa spesa sull'apposito capitolo di bilancio costituito al caso.

CAPO IV – CONCESSIONE AUSILI FINANZIARI

Art. 21 - Modalità e termini per la presentazione dell'istanza per la concessione di ausili finanziari

Gli Enti e le Associazioni benemerite operanti sul territorio possono chiedere la concessione di ausili finanziari a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

La concessione di ausili finanziari come prima definito è disposta dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 6 a richiesta degli interessati formalizzata a firma del loro legale rappresentante ovvero su proposta del Consiglio Comunale o della Giunta.

CAPO V - CONCESSIONE VANTAGGI MEDIANTE LA CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 22 - Modalità e termini per la concessione

Alle associazioni, istituzioni o enti, senza fine di lucro, iscritte nel registro di cui all'art. 5 del presente regolamento, possono essere concessi in uso gratuito od a canone agevolato, sentita la commissione di cui all'art. 6, con provvedimento della Giunta Comunale, immobili o attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale, ad integrazione o in sostituzione dei contributi descritti negli articoli precedenti, da adibire allo svolgimento delle loro attività o a loro sede.

La concessione in uso deve essere regolata in apposita convenzione o in apposito contratto, nella quale siano determinati gli obblighi delle parti, la durata ed i termini iniziale o finale.

CAPO VI - PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA', MANIFESTAZIONI, ECC.

Art. 23 - Patrocinio del Comune

Il Comune favorisce lo svolgimento di iniziative di rilevanza sociale, culturale, ambientale, storica, turistica, sportiva organizzate sul territorio o che coinvolgano o interessino il territorio del Comune di Filattiera. Per il perseguimento di tale scopo il Comune si avvale, tra l'altro, dell'istituto del patrocinio.

Art. 24 - Le istanze di patrocinio

Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'Amministrazione Comunale nella sua attività programmatoria.
Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'art. 7 devono essere indirizzate al Sindaco e presentate con sufficiente anticipo rispetto alla data di realizzazione dell'iniziativa.
Il patrocinio del Comune è concesso dalla Giunta.
Il Sindaco e gli Assessori competenti possono conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi, secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti d'iniziative, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.
La concessione del patrocinio deve risultare dai documenti che pubblicizzano l'iniziativa.

Art. 25 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio.

La concessione del patrocinio del Comune può comportare, per disposizione rispettivamente del Sindaco o degli Assessori delegati, la messa a disposizione di strumenti che il Comune possiede a favore dei gruppi o associazioni che richiedano il patrocinio:
- a) concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune;
- b) affissione gratuita delle locandine prodotte dal richiedente il patrocinio, previamente vistate per il contenuto dal Comune, e riportanti l'intestazione "Patrocinio del Comune di Filattiera";
- c) prestazioni economali per attrezzature, mezzi, ecc. (da indicare nell'istanza);
- d) uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere (è fatta salva l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge).

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 - Leggi Statali e Regionali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, saranno osservate le leggi Statali e Regionali vigenti in materia.

Art. 27 - Disposizione transitoria

In via transitoria, per il primo anno di funzionamento del presente regolamento, le domande di contributo ordinario dovranno pervenire entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce la richiesta.

Art. 28 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione di legge.